



COMUNE DI CISTERNINO

PROVINCIA DI BRINDISI

Via Principe Amedeo, 72 - 72014 Cisternino - Tel. 080 4445211

www.comune.cisternino.br.it - PEC: comune@pec.comune.cisternino.br.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 07/04/2025



CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 – Disposizioni di carattere generale

Articolo 3 – Funzionario Responsabile

Articolo 4 – Tipologia degli impianti pubblicitari

Articolo 5 – Autorizzazioni

Articolo 6 – Rinnovo, rinuncia, revoca, modifica, sospensione e decadenza dell'autorizzazione

Articolo 7 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 8 – Divieti e limitazioni

Articolo 9 – Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

Articolo 10 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

Articolo 11 – Presupposto del canone

Articolo 12 - Soggetto passivo

Articolo 13 – Modalità di applicazione del canone

Articolo 14 – Definizione di insegna d'esercizio

Articolo 15 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 16 – Dichiarazione

Articolo 17 – Pagamento del canone

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

Articolo 19 – Accertamento e riscossione

Articolo 20 – Pubblicità effettuata con veicoli in genere

Articolo 21 - Riduzioni

Articolo 22 – Esenzioni

Articolo 23 – Maggiorazioni

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

Articolo 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni

Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo

Articolo 28 - Riduzioni

Articolo 29 - Esenzioni

Articolo 30 - Maggiorazioni

Articolo 31 - Pagamento del diritto

Articolo 32 – Materiale da affiggere

Articolo 33 - Norme di rinvio

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Disposizioni generali

Articolo 35 - Funzionario Responsabile

Articolo 36 - Tipologie di occupazioni

Articolo 37 - Occupazioni abusive

Articolo 38 - Domanda di occupazione

Articolo 39 - Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 46 - Classificazione delle strade

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

Articolo 49 - Passi carrabili

Articolo 50 - Occupazioni effettuate da operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 259/2003

Articolo 51 - Soggetto passivo

Articolo 52 - Riduzioni

Articolo 53 - Esenzioni

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

Articolo 56 - Accertamento e riscossione

Articolo 57 – Rimborsi e compensazione

Articolo 58 - Sanzioni

Articolo 59 - Attività di recupero

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 – Disposizioni generali

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

Articolo 62 - Domanda di occupazione

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 64 - Classificazione delle strade

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

Articolo 66 - Occupazioni abusive

Articolo 67 - Soggetto passivo

Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni

Articolo 69 - Riduzioni

Articolo 70 - Maggiorazioni

Articolo 71 - Accertamento e riscossione

Articolo 72 - Rimborsi

Articolo 73 - Sanzioni

Articolo 74 - Attività di recupero

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, del D.Lgs. 446/1997, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, d'ora innanzi Canone Patrimoniale, nonché del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, d'ora innanzi Canone Mercatale, ambedue previsti dall'articolo 1, commi da 816 a 845 della L. 160/2019.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti di affissione non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.

CAPO II – CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'esposizione pubblicitaria si distingue in permanente e temporanea. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono temporanee le forme di pubblicità aventi durata non superiore ad un anno solare.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del Canone Patrimoniale dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del canone è individuato con le medesime modalità previste dall'art. 5 del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2018).
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.

2. Nell'ambito del territorio comunale sono autorizzabili le tipologie di impianti conformi alle disposizioni di cui all'art. 47 e ss., del DPR 495/1992, alle leggi penali, di pubblica sicurezza, alle norme a tutela dei beni di interesse artistico, storico, paesaggistico, al regolamento edilizio e di polizia urbana.

3. In particolare, tenuto conto dei limiti imposti dal vigente Codice della strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) sono vietati:

- a) i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia;
- b) gli impianti di affissione e cartellonistica collocati su suolo pubblico o privato posizionati a meno di metri 3 dagli incroci e dagli impianti semaforici;
- c) i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 7 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;
- d) i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a 15 metri dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge);
- e) cartelli, piloni, paline relativi ai punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio;
- f) la collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed aree di intersezione;
- g) l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- h) l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi;
- i) la pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 - 12,30 / 15,30 - 18,30 ed in prossimità di ospedali e cliniche.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione del Comune quando è proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

2. Chiunque intende effettuare pubblicità nel territorio comunale, in qualsiasi modo o per qualsiasi scopo, presenta un'apposita domanda al Comune, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale. L'ufficio competente è individuato nell'allegato A. La domanda è presentata almeno 30 giorni prima per quanto riguarda la pubblicità temporanea e 60 giorni prima per quanto riguarda la pubblicità permanente.
3. Ove la domanda risulti incompleta o nell'ipotesi in cui il responsabile del procedimento reputi opportuno, in relazione al tipo di pubblicità, la presentazione di un progetto grafico o di una planimetria in scala adeguata a firma di tecnico abilitato (nella quale si rappresenta l'ubicazione esatta del tratto di area in cui si intende installare il mezzo pubblicitario e la sua consistenza), tale responsabile del procedimento richiede la trasmissione degli atti, documenti, dati e notizie necessari ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e decorre nuovamente dal ricevimento degli atti richiesti.
4. La domanda di autorizzazione è corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) e degli allegati che lo stesso ufficio comunale ritiene di richiedere per l'istruttoria. La domanda è altresì corredata del permesso per costruire o della S.C.I.A. secondo quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia, nel caso in cui sia prevista la realizzazione di manufatti. L'ufficio competente procede all'istruttoria dell'autorizzazione tenendo conto delle prescrizioni del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione e, se del caso, collaborando con l'ufficio tecnico per quanto concerne gli aspetti di carattere urbanistico. Vengono acquisiti dall'ufficio competente gli eventuali pareri di competenza di altri uffici richiesti per la particolare natura della pubblicità.
5. L'autorizzazione si intende rilasciata con atto dell'ufficio competente.
6. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere secondo quanto previsto dagli altri specifici atti o regolamenti comunali o, laddove non previsto, per l'importo di euro 12,00.
7. L'esecutività dell'atto di autorizzazione è subordinata al pagamento del Canone patrimoniale per esposizione pubblicitaria determinato nel medesimo atto, ove dovuto. L'ufficio competente può subordinare l'esecutività dell'atto di autorizzazione al previo ottenimento di permessi, autorizzazioni, licenze, pareri obbligatori di competenza di altri uffici o di altri enti.
8. L'autorizzazione comunale non implica che il richiedente sia legittimato ad effettuare l'esposizione pubblicitaria, in quanto egli stesso deve procurarsi, sempre a propria cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
9. Nel caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, è fatto obbligo al soggetto interessato di presentare domanda di variazione. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi.
10. L'autorizzazione ha durata pari ad anni 3.

Articolo 6 – Rinnovo, rinuncia, revoca, modifica, sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. L'occupante può presentare istanza di rinnovo prima di 90 giorni dalla scadenza. L'istruttoria del rinnovo segue la medesima procedura prescritta per il rilascio.
2. La rinuncia volontaria di qualsivoglia diffusione pubblicitaria prima del termine stabilito nell'atto di autorizzazione non dà diritto a restituzione del canone versato.

3. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che la diffusione sia cessata, l'Amministrazione ha la facoltà di revocare unilateralmente l'autorizzazione. Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita la diffusione. La revoca è disposta dall'ufficio competente con apposito provvedimento, assegnando al titolare dell'autorizzazione un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salva rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente.
4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione che consegue alla revoca. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.
5. È altresì facoltà del Comune, per mutate circostanze di interesse pubblico, modificare unilateralmente l'autorizzazione senza indennizzo alcuno.
6. È in facoltà dell'Amministrazione, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico che abbiano carattere temporaneo e limitato, prescrivere la sospensione della diffusione del messaggio pubblicitario, senza indennizzo alcuno.
7. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione, con l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di rimuovere senza indugio il mezzo pubblicitario e con rivalsa dei maggiori danni sopportati dall'ente:
 - a) la violazione delle condizioni previste nell'atto di autorizzazione;
 - b) la violazione di norme di legge o regolamentari vigenti in materia di pubblicità;
 - c) l'uso improprio ovvero difforme da quello autorizzato del mezzo pubblicitario;
 - d) il mancato pagamento del canone, ove dovuto;
 - e) la mancata installazione del mezzo pubblicitario entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.
8. Il provvedimento di revoca per decadenza deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7, della L. 241/1990 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 7 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:
 - a) verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario;
 - b) curare la manutenzione del mezzo, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - c) evitare intralci alla circolazione di veicoli e pedoni;
 - d) osservare le eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione;

e) esibire l'atto di autorizzazione unitamente alle relative attestazioni di pagamento ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

2. Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute a terzi.

Articolo 8 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta ed è ammessa dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30. Il Comando di Polizia Municipale provvede anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado. In ogni caso, l'intensità dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 70 phon. Se la pubblicità sonora viene effettuata da veicoli, questi non possono esser tenuti fermi per più di 5 minuti durante la diffusione del messaggio ed a distanza inferiore di 20 metri dal punto precedente.

2. Il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati.

3. L'autorizzazione ad effettuare pubblicità in forma ambulante può essere rifiutata qualora sussistano ragioni di decoro o di natura estetica ed ambientale.

4. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 9- Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 10- Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

Articolo 11 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 12 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 13 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.

6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 14 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 15 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019, rimodulate nella misure di base definite nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe, ai sensi del comma 817. Pertanto, le tariffe applicabili si calcolano come prodotto tra la tariffa standard (annuale o giornaliera a seconda dei casi) e il moltiplicatore definito.

2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
- c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.

3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 16 – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.

3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio competente per il Canone unico, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.

4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

5. In assenza di variazioni, la dichiarazione per la pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

6. Qualora venga omessa la dichiarazione di pubblicità permanente, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

7. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità temporanea, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 17 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato

a) mediante la piattaforma PagoPa disponibile sul sito internet del Comune,

b) mediante versamento con bollettino o versamento con bonifico su conto corrente postale dedicato, intestato al Comune,

c) mediante pagamento con POS presso l'ufficio Canone Unico.

2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad euro 1.500,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali anticipate aventi scadenza il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

3. L'interessato è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto o per eccesso a seconda che la frazione decimale sia inferiore o uguale/superiore a 50 centesimi di euro.

Articolo 18 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso ai sensi dell'art. 2948, n. 4, del Codice Civile. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi di legge.

Articolo 19 – Accertamento e riscossione

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.

2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.

3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992.

4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, della L. 689/1981.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della L. 160/2019.
7. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della L. 160/2019 e sulla base degli artt. 17 e seguenti del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.
8. Con le stesse modalità di cui al comma 7 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
9. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/1973, così come disposto dall'art. 1, comma 792, della L. 160/2019.
10. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 9 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 20 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 21 - Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90, della L. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

l) i mezzi pubblicitari di qualunque tipologia di superficie inferiore a 300 centimetri quadri;

m) la distribuzione di volantini per la diffusione di messaggi a contenuto politico, ideologico o religioso effettuata senza scopo di lucro.

2. Pur rappresentando fattispecie di esenzione dal pagamento del canone, necessitano di autorizzazione le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede dove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Articolo 23 - Maggiorazioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è maggiorato, nella misura prevista dalla delibera di Giunta di approvazione delle tariffe del Canone, per le seguenti fattispecie nelle rispettive misure:

a) per superfici comprese tra 5,5 e 8,5 metri quadrati;

b) per superfici oltre gli 8,5 metri quadrati;

c) per la pubblicità luminosa o illuminata;

d) per la pubblicità giornaliera effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati;

e) per la pubblicità giornaliera eseguita con palloni frenati e simili;

f) per la pubblicità giornaliera effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito;

- g) per la pubblicità giornaliera effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;
- h) per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;
- i) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni con insegne, pannelli e altre strutture;
- l) per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni su schermi o pareti riflettenti;
- m) per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, a seconda che il veicolo abbia portata superiore o inferiore a 3.000kg e la stessa sia effettuata anche sull'eventuale rimorchio (fermo restando che nulla è dovuto per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, se apposti non più di due volte e se ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato; nulla è dovuto, altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni).

CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 24 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune di Cisternino, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
3. La superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:
 - a) alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica 10 per cento;
 - b) alle affissioni di natura commerciale 80 per cento;
 - c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette 10 per cento.

Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore

notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di euro 32,00 per ciascuna commissione.

9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 26 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della L. 160/2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che le ammissioni abusive, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possano continuare a restare esposte.

4. Nel caso di esposizione di affissioni abusive di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 28 - Riduzioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta del 50 per cento:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni, partiti, sindacati, organizzazioni di categoria ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.
3. Le pubbliche affissioni beneficiano di una riduzione del 70 per cento per ogni periodo di 5 giorni o frazione di 5 giorni, successivi ai primi 10 giorni; la riduzione si applica su quanto corrisposto per i primi 10 giorni.

Articolo 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
- a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Cisternino e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative ed, in generale, i manifesti la cui affissione è consentita negli spazi elettorali;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 30 – Maggiorazioni

1. Per il servizio di pubbliche affissioni sono previste le seguenti maggiorazioni:
- a) del 50 per cento per commissioni inferiori a 50 fogli;
 - b) del 50 per cento per affissioni da 8 fino a 12 fogli;
 - c) del 100 per cento per affissioni oltre i 12 fogli;
 - d) del 10 per cento per affissioni con carattere d'urgenza, con un minimo di euro 32,00 per commissione.

Articolo 31 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le medesime modalità previste per il pagamento del Canone Unico dovuto per l'esposizione pubblicitaria.

Articolo 32 - Materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto il pagamento di quanto dovuto.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia sarà trattenuto dall'Ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non potrà essere restituita neppure nel caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.
4. La scelta degli spazi per le affissioni è operata tra quelli disponibili al momento dell'ordinazione, avendo cura di ripartire, comunque, l'affissione tra le diverse frazioni e i quartieri comunali.

Articolo 33 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – CANONE PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 34 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati.

Articolo 35 - Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del canone è individuato con le medesime modalità previste dall'art. 5 del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2018.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Articolo 36 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 37 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;

b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 38 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione, secondo le modalità e i termini previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali pertinenti vigenti. A titolo esemplificativo non esaustivo si rinvia all'allegato A per una definizione di massima delle competenze e, pertanto, degli uffici cui presentare domanda di occupazione.

2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima, se non diversamente previsto negli altri specifici regolamenti comunali.

3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima, se non diversamente previsto negli altri specifici regolamenti comunali.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.

5. In ogni caso, la domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere almeno:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;

b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;

c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;

- d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
- e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.

7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 39 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Il rilascio degli atti di autorizzazione ed il rilascio degli atti di concessione avviene a cura degli uffici competenti per materia in base alle leggi e secondo i pertinenti regolamenti comunali vigenti.
2. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in ogni caso il pagamento delle relative spese da parte del richiedente, da corrispondere secondo quanto previsto dagli altri specifici atti o regolamenti comunali o, laddove non previsto, per l'importo di euro 12,00.

Articolo 40 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.

2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione del caso di subingresso.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019, rimodulate nella misura di base definite nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe, ai sensi del comma 817. Pertanto, le tariffe applicabili si calcolano come prodotto tra la tariffa standard (annuale o giornaliera a seconda dei casi) e il moltiplicatore definito.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale);
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 46 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, come definite nell'allegato A.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno.

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari (solo per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che svolgono servizi in rete), con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a 3.000 litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o al metro lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico.

Il canone è dovuto anche dai soggetti che occupano il suolo pubblico, in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di euro 1,50 nei settori in cui non è prevista una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture e quelli titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, di talché solo per i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale resta esclusa tale forma di soggettività passiva mediata. Per le aziende operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale¹, soltanto il soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture resta tenuto al pagamento del canone in base alle utenze delle società di vendita. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPa.

9. Le occupazioni effettuate dalle imprese che svolgono attività strumentali alla fornitura dei servizi di pubblica utilità sono soggette al canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, comma 831, della L. 160/2019, tuttavia non commisurato né alle utenze del servizio né ai metri quadrati occupati, ma applicato in misura di euro 800,00 annuali. Sono da considerarsi tali quelle aziende che hanno infrastrutture utili ad altri soggetti per la fornitura del servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l'utente. Tra le società esercenti attività strumentali all'erogazione di servizi pubblici rientrano anche le aziende che, pur ponendo in essere occupazioni con cavi e condutture, non raggiungono con queste strutture i singoli utenti, in quanto trasportano i beni e i servizi da erogare solo per un tratto limitato, al termine del quale subentra un altro vettore di diversa natura. Tali aziende devono corrispondere l'importo minimo di euro 800,00.

10. Resta fermo che le occupazioni temporanee realizzate dai soggetti che pongono in essere le occupazioni con cavi e condutture non rientrano nell'ipotesi all'art. 1, comma 831, della L. 160/2019, espressamente previsto dal legislatore solo per le occupazioni permanenti effettuate nel territorio comunale. I cantieri stradali messi in opera per la posa e la manutenzione delle reti corrispondono il Canone Unico in base alla metratura sottratta all'uso pubblico e in base ai giorni di effettiva occupazione. La tariffa è quella temporanea prevista dal Comune.

Articolo 49 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

¹ Tali settori sono quelli in cui si assiste alla separazione, in base al D.L. 73/2007, relativo a “misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”, il cui articolo 1 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quella di vendita della stessa, ed in base al D.Lgs. 164/2000 concernente le disposizioni di “attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 144/1999”, il cui articolo 21 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione del gas da quella di vendita. L'art. 5, comma 14-quinquies, lett. a), del D.L. 146/2021 ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 831, della L. 160/2019, stabilendo che non si configura nell'ambito di tali settori alcuna occupazione in via mediata.

2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'abrogato dall'articolo 44, comma 11, del D.Lgs. 507/1993.
8. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 50 – Occupazioni effettuate da operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D.Lgs. 259/2003,²

1. Agli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 259/2003, a decorrere dal 1 gennaio 2022, che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 831, della L. 160/2019 per l'occupazione di suolo comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 831, della L. 160/2019 e del presente articolo. Tali soggetti corrispondono un canone che prescinde dalle superfici realmente occupate e dal numero di utenti finali, in misura pari ad euro 800,00 annuali per ogni impianto localizzato in aree ricadenti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente.
2. Tale importo non è suscettibile modifiche da parte dell'Ente ma è soggetto esclusivamente alle rivalutazioni annuali basate sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31.12 dell'anno precedente.
3. Le tipologie di impianti di interesse del presente articolo sono
 - le reti di comunicazione elettronica, come definite dall'articolo 1, del D.Lgs. 259/2003, ossia i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri

² In recepimento dell'art. 1, comma 831-bis, della L. 160/2019.

mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compreso Internet), le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

- le risorse collegate, come definite dall'articolo 1, del D.Lgs. 259/2003, i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione.

Articolo 51 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 52 – Riduzioni

1. Ciascuna tariffa del canone è ridotta:
 - a) per tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico del 70 per cento;
 - b) per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, sia che si tratti di occupazione temporanea o permanente, del 90 per cento;
 - c) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia del 50 per cento;
 - d) per le occupazioni temporanee di venditori ambulanti che, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, del 50 per cento;
 - e) per i passi carrabili, del 50 per cento;
 - f) per le occupazioni temporanee oltre il 15° giorno del 20 per cento;
 - g) per le occupazioni temporanee di durata uguale o superiore a 30 giorni del 50 per cento;
 - h) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, dell'80 per cento;
 - i) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive dell'80 per cento;
 - l) per le occupazioni temporanee del soprassuolo e del sottosuolo in km lineari la tariffa è ridotta:
 - 1) del 35 per cento dal 31° giorno al 90°;

2) del 50 per cento dal 91° giorno al 180°;

3) del 66 per cento dal 181° in poi.

1-bis. Le riduzioni sono cumulabili tra loro con una procedura di calcolo iterativa a partire dalla tariffa intera e tenendo conto dell'ordine di priorità dell'elenco di cui al precedente comma.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata e pagata. In caso di omesso pagamento, gli importi dovuti sono accertati a tariffa intera e le riduzioni predette non trovano applicazione.

3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:

a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;

b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;

c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

Articolo 53 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;

f) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

- g) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- h) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- i) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- j) le occupazioni con manufatti destinati a verde che siano di diretto godimento della collettività e che contribuiscano al miglioramento dell'arredo urbano;
- k) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- l) le occupazioni realizzate in occasione dei comizi elettorali.

Articolo 54 - Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità seguenti:
 - a) la piattaforma PagoPa,
 - b) mediante versamento con bollettino o versamento con bonifico su conto corrente postale dedicato, intestato al Comune,
 - c) mediante pagamento con POS presso l'ufficio Canone Unico.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate, fino a quattro, aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto o per eccesso a seconda che la frazione decimale sia inferiore o uguale/superiore a 50 centesimi di euro.

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso con le medesime modalità previste per il canone per occupazioni permanenti.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del in rate, fino a quattro, aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto o per eccesso a seconda che la frazione decimale sia inferiore o uguale/superiore a 50 centesimi di euro.

Articolo 56 - Accertamento e riscossione

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della L. 160/2019 e sulla base degli artt. 17 e seguenti del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/1973, così come disposto dall'art. 1, comma 792, della L. 160/2019.
4. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 3 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 57 – Rimborsi e compensazione

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso ai sensi dell'art. 2948, n. 4, del Codice Civile. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per le occupazioni abusive. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi di legge.

Articolo 58 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al saggio legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, della L. 689/1981.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto agli artt. 17 e seguenti del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della L. 160/2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

Articolo 59 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera euro 10,33.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno del centro abitato del Comune di Cisternino, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992.
2. Il Canone mercatale si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone patrimoniale e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, deroga al prelievo sui rifiuti di cui all'art. 1, comma 639, della L. 160/2019 (cd. TARI giornaliera).

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del canone è individuato con le medesime modalità previste dall'art. 5 del Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2018.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento per la concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche (approvato con Delibera C.C. n. 11 del 11.03.2009 e ss.mm.ii.).

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della L. 160/2019 rimodulate nella misura di base definite nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe, ai sensi del comma 817. Pertanto, le tariffe applicabili si calcolano come prodotto tra la tariffa standard (annuale o giornaliera a seconda dei casi) e il moltiplicatore definito.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia di occupazione (permanente o temporanea).

4. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. 26 del 29.04.1994 così come modificata dalla deliberazione consiliare n. 55 del 14.12.2001.n. 55 del 14.12.2001.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo che garantisca invarianza di gettito, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone in base alla tariffa standard prevista dall'art. 1, comma 842, della L. 160/2019. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie su base giornaliera e per unità di superficie espressa in metri quadrati, tenuto conto delle eventuali riduzioni e maggiorazioni applicabili.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - b) che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Versamento del canone per le occupazioni

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 gennaio.

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando

a) la piattaforma PagoPa,

b) mediante versamento con bollettino o versamento con bonifico su conto corrente postale dedicato, intestato al Comune,

c) mediante pagamento con POS presso l'ufficio Canone Unico.

5. Il canone, sia l'occupazione temporanea o permanente, deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate per occupazioni permanenti o temporanee ricorrenti, fino ad un massimo di quattro rate aventi scadenza 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad euro 250,00.

6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto o per eccesso a seconda che la frazione decimale sia inferiore o uguale/superiore a 50 centesimi di euro.

Articolo 69 – Riduzioni

1. La tariffa standard giornaliera è ridotta:
 - a) del 40 per cento per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale; sull'importo così calcolato è previsto l'ulteriore fattore di riduzione del 30 per cento laddove le occupazioni temporanee si svolgano per meno di 12 h al giorno;
 - b) del 18 per cento per gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione (cd. "spuntisti").
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata

Articolo 70 – Maggiorazioni

1. La tariffa standard giornaliera è aumentata del 50 per cento per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti.

Articolo 71- Accertamento e riscossione

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della L. 160/2019 e sulla base degli artt. 17 e seguenti del regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.
3. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/1973, così come disposto dall'art. 1, comma 792, della L. 160/2019.
4. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 3 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 72 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso ai sensi dell'art. 2948, n. 4, del Codice Civile. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi al saggio legale.

Articolo 73 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30 per cento del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi calcolati al saggio legale.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento.
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, della L. 689/1981.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della L. 160/2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

Articolo 74 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera euro 10,33.

Fattispecie soggetta a canone	Ufficio competente al rilascio di autorizzazioni / concessioni
Cartelli pubblicitari e simili	Polizia Municipale
Occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo	Ufficio manutenzioni
Chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile	SUAP
Tagli strada, manomissioni del suolo pubblico	Ufficio manutenzioni
Occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile	Polizia Municipale / Ufficio manutenzioni
Passi e accessi carrabili	Polizia Municipale
Ponteggi, steccati e simili	Polizia Municipale
Aree per spettacoli viaggianti	SUAP
Occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici	SUAP
Occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.	Polizia Municipale / Ufficio turismo / Ufficio cultura
Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità (tranne telecomunicazioni e radiotelevisivi)	Polizia Municipale / Ufficio manutenzioni
Occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi	SUAP
Occupazioni per riserve di parcheggio	Polizia Municipale
Occupazioni per riserve di servizio di attività commerciali	SUAP
Occupazioni con elementi di arredo	SUAP
Occupazione per esposizione merci	Polizia Municipale
Occupazioni per traslochi	Polizia Municipale
Tende, tendoni ecc.	Polizia Municipale
Altre occupazioni non previste ai punti precedenti	SUAP / Ufficio patrimonio
Concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche	SUAP

STRADE CHE RIENTRANO NELLA 1° CATEGORIA

1	C.SO UMBERTO
2	P.ZZA MARCONI
3	P.ZZA MAZZINI
4	P.ZZA PELLEGRINO ROSSI
5	P.ZZA VITTORIO EMANUELE III
6	VIA ALFIERI
7	VIA BRASILIANI
8	VIA CARLO ALBERTO
9	VIA CASTELLO
10	VIA CELLINI
11	VIA CONTE VERDE
12	VIA DANTE (da incr. C.so Umberto a incr. Via Trieste)
13	VIA DUCA D'AOSTA
14	VIA DUCA DEGLI ABRUZZI
15	VIA GAETANO DE AMICO
16	VIA GIULIO II
17	VIA GUGLIELMO PEPE
18	VIA LA FIERA
19	VIA MANZONI
20	VIA MEZZOFANTI
21	VIA MULINI VECCHI
22	VIA OROLOGIO
23	VIA REMO
24	VIA ROMA (da incr. P.zza Mazzini a incr. Via Mulini Vecchi)
25	VICO ROMOLO
26	VIA SAN QUIRICO (da civ. n. 51/a a civ. n.3 e da civ. n. 28 a civ. n. 4)
27	VIA SANTA LUCIA
28	VIA SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI
29	VIA SOLETI
30	VIA SUPERGA
31	VIA SUSCA
32	VIA TARANTINI
33	VICO PEELEGRINO ROSSIA MULINI VECCHI

STRADE CHE RIENTRANO NELLA 2° CATEGORIA

1	VIA FIUME
2	VIA ROMA (da incr. Via XXIV Maggio a incr. Via Nazario sauro e da incr. Via XXIV Maggio a incr. Via Mulini Vecchi)

3	VIA SAN QUIRICO (da civ. n. 36 a incr. Via XXIV Maggio e incr. Via Mulini Vecchi a civ. n. 105)
4	VIA XXIV MAGGIO

STRADE CHE RIENTRANO NELLA 3° CATEGORIA

Tutte le strade, piazze e larghi che non rientrano nelle precedenti categorie 1° e 2°.

Cisternino

